

Del. n. 484/2015/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Emilia TRISCIUOGLIO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 27 ottobre 2015;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 31 dicembre 2014, n. 266, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2015;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2013, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 15 aprile 2014, n. 11;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013";

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2013 del Comune di VERGEMOLI (LU), con deliberazione del 30 luglio 2015 n. 372 (depositata in data 6 agosto 2015);

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 6 agosto 2015;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 68 del 29 settembre 2015 in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2013, inoltrata alla Sezione in data 7 ottobre 2015;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'Ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 27 ottobre 2015;

UDITO il relatore, cons. Paolo Peluffo;

CONSIDERATO

- che dalla "specifica pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"C.I. - CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

E' stato accertato il superamento del limite previsto dall'art. 204 TUEL con una incidenza percentuale pari al 9,703.

Come specificato nel paragrafo 11.2 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, tale fenomeno, anche in assenza di nuovo mutuo, costituisce una grave irregolarità in relazione ai principi di sana gestione finanziaria e alla luce delle attuali disposizioni normative, volte a ricondurre la dinamica di crescita del debito agli obiettivi di finanza pubblica.

La Sezione richiede pertanto l'adozione delle misure necessarie a garantire il rientro delle percentuali di indebitamento entro i limiti fissati dal TUEL.

Dall'esame delle informazioni desunte dalle risposte al questionario sul rendiconto 2013, si è reso possibile valutare il peso che complessivamente grava sul bilancio corrente a seguito delle operazioni di indebitamento.

Nel caso specifico, se si considera l'intera rata dei prestiti che l'ente annualmente è tenuto a rimborsare, si ottiene una percentuale di incidenza sulle entrate correnti pari al 20,29.

Tale rapporto percentuale, che è superiore al livello considerato critico dalla Sezione (20 per cento), indica un'eccessiva rigidità strutturale del bilancio dell'ente; fenomeno, questo, che, come specificato nel paragrafo 11.2 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, è da considerarsi grave, in quanto costituisce un pregiudizio per gli equilibri di bilancio e la stabilità finanziaria dell'ente nel lungo periodo.

La Sezione ritiene necessaria, anche per questo aspetto, l'adozione di provvedimenti idonei a ripristinare, con la riconduzione a livello fisiologico del menzionato rapporto percentuale, una corretta gestione finanziaria dell'ente.

Il superamento del limite previsto dall'art. 204 del TUEL è stato rilevato dalla Sezione con specifica pronuncia (deliberazione del 22 luglio 2014 n. 124), emessa in sede di esame del rendiconto 2012.

In relazione a tale pronuncia specifica la Sezione, con deliberazione dell'11 novembre 2014 n. 246, ha preso atto dei provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità e ripristinare gli equilibri di bilancio."

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è

tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che, in relazione alla capacità di indebitamento, l'ente di nuova istituzione Fabbriche di Vergemoli ha adottato la delibera del Consiglio comunale n. 68 del 29 settembre 2015, relativa al conto consuntivo 2013 dell'ex comune di Vergemoli, nella quale ha dichiarato che "a seguito della fusione dei due comuni i dati del bilancio mostrano che l'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l'anno 2014 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL". La percentuale di cui all'art. 204 del TUEL ricalcolata per il nuovo ente viene infatti quantificata in: 4,20 per cento per l'esercizio 2014, 5,69 per cento per il 2015 e 4,40 per cento per l'esercizio 2016;

RITENUTO

- che l'irregolarità segnalata e riferita alla capacità di indebitamento non possa ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che con l'approvazione del rendiconto 2014 e a seguito della fusione degli enti, ha evidenziato dati di bilancio che indicano una riduzione della percentuale di cui all'art. 204 del TUEL;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché siano superate le problematiche rilevate sulla capacità di indebitamento.

DELIBERA

Sulla base di quanto segnalato dall'ente in relazione alla capacità di indebitamento la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata sul rendiconto 2013, *prende atto* dei provvedimenti adottati dall'ente in relazione alla percentuale di incidenza del costo del debito sulle entrate correnti.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

DISPONE


che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al

Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.


La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 27 ottobre 2015.

Il relatore
Paolo Peluffo



Il presidente
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il **28 OTT. 2015**

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli

